

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. Atto n. 402 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	7

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Valentina APREA.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.**

**Atto n. 402.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva come non sia emerso un elemento molto preoccupante, in quanto nel provvedimento in esame non trova conferma l'aggancio della retribuzione dei professori universitari a

quella del dirigente generale di livello A dello Stato, così come previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che assunse il contenuto della sentenza n. 219 del 1975 della Corte Costituzionale.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, rispondendo all'onorevole Ghizzoni, osserva come simili considerazioni siano state avanzate anche da parte di colleghi della maggioranza. Al riguardo, precisa tuttavia come, anche dopo un opportuno confronto svolto in via informale con il Governo, si è deciso di non modificare il testo del provvedimento, in quanto anche minime modifiche sarebbero suscettibili di alterarne l'impianto complessivo. Illustra quindi, anche a nome del relatore sul provvedimento per la I Commissione, una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

Manuela GHIZZONI (PD) si rammarica per la risposta negativa del relatore alla richiesta di inserire nel parere la conferma

dell'aggancio della retribuzione dei professori universitari a quella del dirigente generale di livello A dello Stato, così come previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che assunse il contenuto della sentenza n. 219 del 1975 della Corte Costituzionale. Si tratta di una decisione grave che dimostra l'ennesima volontà di denigrazione dei docenti e dei ricercatori universitari, di cui si assumono la piena responsabilità la maggioranza e il Governo. Peraltro, in considerazione del fatto che oggetto del provvedimento non è il trattamento aggiuntivo bensì quello stipendiale di base, il passaggio dalla tutela della legge ad un meccanismo unilaterale – sarà infatti l'Ateneo ad attribuire o negare lo scatto stipendiale – fa sorgere una domanda di autotutela dei docenti e dei ricercatori che purtroppo resta inesausta nel dettato del decreto del Presidente della Repubblica in esame. Aggiunge che quelle esposte sono ulteriori motivazioni a supporto del voto contrario del suo gruppo al provvedimento, che attua l'articolo 8 della legge n. 240 del 2010, sul quale furono espressi rilievi e criticità in occasione della discussione della legge. Si tratta, ad esempio, della trasformazione dello scatto da biennale a triennale e della mancata ricostruzione della carriera – il cui valore non può essere paragonato a quello di un assegno *ad personam* –, ai quali rinvia. Precisa quindi che se si associano gli effetti di questi provvedimenti con quello del blocco degli scatti ne esce – in generale – uno scenario di depauperamento delle retribuzioni, segnatamente per i ricercatori, per i quali, nei fatti, si disincantava la progressione carriera.

Si rammarica poi che il relatore non abbia ritenuto di includere nelle condizioni della proposta di parere un riferimento a quanto sottolineato dai soggetti auditi, in particolare dal Consiglio Univer-

sitario Nazionale (CUN) e dalle organizzazioni sindacali, in merito ai criteri e parametri in base ai quali sarà effettuata la valutazione per la progressione economica: il provvedimento in oggetto non assicura che tali criteri e parametri siano estranei ad eccessive e significative differenziazioni, che potrebbero sconfinare nel localismo quando non nell'arbitrarietà. Stigmatizza quindi, anche a nome del suo gruppo, il fatto che la retribuzione della *nuova* figura dei ricercatori a tempo determinato, prevista in apposita tabella, non tenga conto della crescita professionale del ricercatore medesimo, neppure nel possibile passaggio dal contratto di tipo A, a quello di tipo B. In tal senso infatti dispone proprio l'articolo 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010, prevedendo la possibilità di incrementare la retribuzione per i contratti di tipo B fino al 30 per cento rispetto a quella di un ricercatore a tempo indeterminato. Si valuta questa misura come necessaria per compensare la « precarietà » dell'incarico a ricercatore a tempo determinato, il quale – per legge – è tenuto a svolgere anche attività didattica.

Considera, infine, errata la cancellazione dell'anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio, così come sostenuto anche dal Consiglio di Stato: si tratta dell'ennesimo intervento *a gamba tesa* sulle retribuzioni del personale docente e ricercatore, svolto da un Governo che si propone a parole a favore della famiglia e poi nei fatti non fa altro che penalizzarla. Per le ragioni esposte, preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Le Commissioni approvano quindi la proposta di parere formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 9.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. (Atto n. 402).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (atto n. 402);

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi;

considerato che l'articolo 5 dispone che le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, ma non quella di cui all'allegato 4, sono aggiornate ogni anno in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

considerato che l'articolo 5 dispone la disapplicazione di alcune disposizioni ai professori e ai ricercatori a partire dall'entrata in vigore del regolamento e la disapplicazione dell'articolo 81, comma 5, della legge n. 312 del 1980;

considerato che, in relazione all'articolo 5 ove si dispone che sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il nuovo regolamento, ai sensi del paragrafo 3, lettera g), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, la cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via gene-

rale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Nel caso specifico, inoltre, ci si discosta da alcune previsioni della legge 400 del 1988, quale quella recata dall'articolo 17, comma 2, che affida già alla legge che dispone l'intervento di un regolamento di delegificazione la determinazione delle norme abrogate, e quella recata dall'articolo 13-bis, che stabilisce che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti, ovvero a stabilire deroghe, indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate, stabilendo anche lo stesso articolo che le disposizioni della medesima legge 400 in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito;

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. all'articolo 2, si sostituisca il comma 3 con il seguente: «3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.»;

2. nella rubrica dell'articolo 3, si aggiunga, in fine, «assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni»; al comma 3, si richiami direttamente l'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, in simmetria con l'articolo 2, comma 3, del regolamento; al comma 5, si faccia corretto riferimento al passaggio da professore di seconda fascia a professore di prima fascia e non viceversa;

3. all'articolo 5, si espliciti che anche per l'allegato 4 è previsto l'aggiornamento annuale;

4. all'articolo 5, si chiarisca, poiché la norma citata risulta inserita nel Capo II del Titolo III, che riguarda il personale non docente dell'università, se tale norma non debba riferirsi correttamente, in particolare, al quarto comma dell'articolo 81 della legge n. 312 del 1980 – che dispone che, ai fini dell'applicazione delle leggi che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno

dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime – la cui applicabilità al personale docente è disposta dall'articolo 72, settimo comma, della medesima legge;

5. all'articolo 5, comma 2, si indichi il riferimento corretto alla legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1;

6. si corregga l'Allegato 4, *b*), Professori Associati (II fascia) a Tempo Pieno, in quanto a partire dalla nona classe della Progressione economica per classi triennali rimodulate non vi è più corrispondenza di importi con la Progressione economica per classi triennali del nuovo regime;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a*) all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), si valuti l'opportunità di uniformare la parola «nominati» con la rubrica dell'articolo 2, ove si utilizza la parola «assunti»;

*b*) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'abrogazione espressa.